



**COMUNE DI FAUGLIA**

*Provincia di Pisa*

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n° 6 del 23.03.2019

## INDICE

### Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

### Capo II - DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 4 - Collocamento di tavoli, sedie, vasi ecc. sul suolo pubblico

Art. 5 - Rilascio di autorizzazioni in deroga e modalità delle operazioni di carico e scarico merci

Art. 6 - Obblighi degli occupanti suolo pubblico

Art. 7 - Commercio e altre attività ambulanti

Art. 8 - Tende

Art. 9 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Art. 10 - Divieto di giochi su suolo pubblico

### Capo III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 11 - Disposizioni di carattere generale

Art. 12 - Pulizia dei portici, dei cortili, delle scale.

Art. 13 - Rifiuti

Art. 14 - Sgombero della neve

Art. 15 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 16 - Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli

Art. 17 - pulizia delle vetrine

Art. 18 - Divieto di lancio di volantini

### Capo IV – DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 19 - Manutenzione degli edifici

Art. 20 - Collocamento di cartelli e iscrizioni

Art. 21 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Art. 22 - Collocamento di oggetti vari

Art. 23 - Spolveramento di panni e tappeti

Art. 24 - Viali e giardini pubblici

Art. 25 - Vasche e fontane pubbliche

Art. 26 - Edifici e impianti di pubblico interesse

### Capo V - QUIETE PUBBLICA

Art. 27 - Esercizio di mestieri, arti e industrie

Art. 28 - Rumori nelle abitazioni private

Art. 29 - Divieto di schiamazzi nelle vie e piazze

Art. 30 - Televisori, radio, videogiochi

### Capo VI – DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 31 - Disposizioni generali

### Capo VII - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 32 - Uso di fiamma libera

Art. 33 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Art. 34 - Tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici

Art. 35 - Manutenzione di aree di pubblico transito

## Capo VIII – NORME FINALI E SANZIONI

Art. 36 - Norme abrogate

Art. 37 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 38 - Rinvio dinamico

Art. 39 - Vigilanza e sanzioni

Art. 40- Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi

Art. 41- Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere di una determinata attività

Art. 42- Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali a essa attinenti.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la pulizia e il decoro dei centri abitati, la quiete pubblica nonché altri aspetti che garantiscano la convivenza civile della popolazione del comune.
3. Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico e aperti al pubblico.
4. L'osservanza delle norme del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano anche temporaneamente nel territorio del Comune.
5. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente regolamento dovranno essere osservate le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui ai commi precedenti e i relativi ordini emessi dagli addetti che svolgono funzione di vigilanza ai sensi del successivo articolo e dagli altri uffici comunali incaricati, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.

### ART. 2

#### VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute al presente regolamento è affidato alla Polizia Municipale.

## CAPO II - DEL SUOLO PUBBLICO

### ART. 3

#### OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Ogni occupazione di suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite, dalla legge, dall'apposito regolamento in materia (Regolamento COSAP) e dal presente regolamento.

### ART. 4

#### COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE, VASI ECC. SUL SUOLO PUBBLICO

1. Quando autorizzata, l'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, ecc. deve essere effettuata con materiali solidi e di aspetto decoroso che devono essere mantenuti tali per tutta la durata dell'occupazione.
2. L'agente accertatore intima al proprietario di provvedere entro un congruo termine agli adempimenti richiesti dal comma 1.
3. Qualora il proprietario non adempia entro il termine previsto del comma 2 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere.

### ART. 5

#### RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA E MODALITÀ DELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione per l'accesso e la sosta in deroga ai limiti e divieti imposti nelle strade e piazze comunali deve presentare la richiesta in carta semplice o attraverso la compilazione dell'apposito modulo da presentare all'ufficio competente.

2. L'autorizzazione non sarà nominale come previsto dall'art. 3, ma riporterà la targa del veicolo e dovrà essere esposta in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo stesso.
3. Per l'accesso e la sosta in deroga in occasione della celebrazione di matrimoni, sarà autorizzato il transito e la sosta ad un solo veicolo.
4. Le operazioni di carico e scarico di merci da effettuarsi sul suolo pubblico devono essere concluse con sollecitudine, senza interruzioni della circolazione stradale ed evitando ogni danno e pericolo per cose e persone.
5. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

#### ART. 6 OBBLIGHI DEGLI OCCUPANTI SUOLO PUBBLICO

1. I titolari di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico previsti nei precedenti articoli, devono evitare di gettare, anche momentaneamente, lasciar cadere o causare la caduta sul suolo pubblico di alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso; in ogni caso, la pulizia del suolo è a carico del titolare e deve essere effettuata immediatamente.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

#### ART. 7 COMMERCIO E ALTRE ATTIVITÀ AMBULANTI

1. L'esercizio delle attività ambulanti in genere è consentito solo nel rispetto delle leggi del commercio e di pubblica sicurezza; è comunque vietata l'attività di lavavetri e commerciale con offerta ai conducenti di veicoli agli incroci stradali o lungo le strade pubbliche.
2. È proibito ai venditori ambulanti, e agli esercenti mestieri ambulanti in genere, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria; in ogni caso, la pulizia del suolo è a loro carico e deve essere effettuata immediatamente.
3. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere l'attività.

#### ART. 8 TENDE

1. Salvo quanto prescritto negli altri regolamenti comunali ed eventualmente nell'autorizzazione, tutte le tende aggettanti sul suolo pubblico devono essere mobili e collocate in modo da non nascondere le luci dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche o altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere non autorizzate.

#### ART. 9 INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA

1. È consentita l'esposizione di cartelli e insegne nel rispetto e con le modalità previste dai Regolamenti comunali e dal Codice della Strada.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati a eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modifiche rese necessarie dal nuovo stato dei luoghi, a loro spese e sotto la loro responsabilità.

ART. 10  
DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO

1. Sul suolo pubblico adibito al transito o allo stazionamento sia di veicoli che di persone (strade, piazze, marciapiedi, sagrato delle chiese ecc.), è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione o disturbo alle persone, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi del Codice della Strada.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospensione dell'attività.

CAPO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ART. 11  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ferme restando le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o causare la caduta, in qualsiasi ora del giorno o della notte, di acqua, spazzatura, animali morti, avanzi vegetali e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico, fatte salve altre disposizioni comunali che lo consentano.
3. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 12  
PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI, DELLE SCALE.

1. I proprietari e gli occupanti degli edifici hanno l'obbligo di mantenere la pulizia e il decoro di portici, cortili, scale, tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici stessi.
2. L'agente accertatore intima al proprietario di provvedere entro un congruo termine agli adempimenti richiesti dal comma 1.
3. Qualora il proprietario non adempia entro il termine previsto del comma 2 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 13  
RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, laddove sia previsto il servizio di raccolta domiciliare, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza da emanare da parte del responsabile del Servizio.
2. I rifiuti domestici non oggetto di raccolta domiciliare devono essere depositati all'interno dei contenitori stradali appositamente collocati.
3. Qualora i contenitori di cui al comma 2 siano colmi, non è consentito collocare i sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
4. È vietato conferire sulla pubblica via o luogo pubblico, rifiuti di tipologia diversa da quelli previsti dal calendario del servizio di raccolta domiciliare, ad eccezione dei rifiuti ingombranti per i quali sia stato richiesto al Gestore il ritiro a domicilio, se esposti conformemente al giorno ed all'orario comunicato in precedenza dal Gestore.

5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori di cui al comma 2 o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Il loro conferimento o il ritiro presso il domicilio dell'interessato sono da effettuarsi con le modalità indicate al comma precedente o comunque dal Gestore.
6. È vietato introdurre nei contenitori o sacchi rifiuti non conformi alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore o il sacco è destinato.
7. La violazione delle disposizioni del presente articolo sono punite con le sanzioni indicate dall'ordinanza del responsabile del Servizio di cui al comma 1.
8. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

#### ART. 14 SGOMBERO DELLA NEVE

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.
2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.
4. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.
5. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00

#### ART. 15 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

1. Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, (come sabbia, terra, detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, ecc.) deve essere effettuato in modo che nulla venga disperso sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze che possono sollevarsi in aria, per esempio segature e materiali simili, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a disperdersi nell'aria.
3. Ai contravventori, oltre alla sanzione inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Lo stesso obbligo grava su quanti, caricando e scaricando merci di qualsiasi genere, hanno provocato imbrattamento del suolo pubblico.
5. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'immediata pulizia del suolo pubblico.

#### ART. 16 DIVIETO DI LAVAGGIO E RIPARAZIONE DI VEICOLI

1. Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico sono proibiti il lavaggio e la riparazione di veicoli e autoveicoli in genere.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della sospensione dell'attività.

ART. 17  
PULIZIA DELLE VETRINE

1. L'occupazione, con scale o sgabelli, del suolo pubblico antistante ai negozi, gli esercizi pubblici, ecc. per la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, per il tempo strettamente necessario.

ART. 18  
DIVIETO DI LANCIO DI VOLANTINI

1. Salvo che non sia autorizzato dal Comune per motivi di pubblica utilità, nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la collocazione sulle auto di volantini, opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dell'abitato.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della sospensione dell'attività.

CAPO IV – DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 19  
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e gli infissi in genere prospicienti l'esterno, l'androne e le scale; in modo particolare devono essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici; uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne.
3. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede rispetto all'asse stradale.
4. L'agente accertatore intima al proprietario di provvedere entro un congruo termine agli adempimenti richiesti dai commi 1, 2 e 3.
5. Qualora il proprietario non adempia entro il termine previsto del comma 4 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
6. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, se non autorizzati, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori o altro, i muri e le porte esterne degli edifici, i monumenti e i manufatti pubblici. La cancellazione di quanto sopra ed il ripristino di muri, manufatti, ecc. viene disposto a spese del contravventore.
7. Dalla violazione del comma 6 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. La sanzione è raddoppiata in caso di monumenti o in ogni caso di manufatti di interesse storico-artistico.
8. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 20  
COLLOCAMENTO DI CARTELLI E ISCRIZIONI

1. Salve le norme del regolamento edilizio e degli altri regolamenti, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie e, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente, può essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non è consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.



3. Nei luoghi o negli edifici suddetti è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi e, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
4. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 21  
COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

1. Il collocamento di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche deve essere autorizzato dal Comune.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 22  
COLLOCAMENTO DI OGGETTI VARI

1. Gli oggetti di ornamento mobili (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, o comunque costituire un pericolo.
2. Nell'annaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, e nello stendere la biancheria, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico, sui muri ed evitare che vi possa essere sgocciolio sui passanti.
3. È inoltre vietato stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze e in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade.
4. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
5. Alla violazione del comma 1 del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 23  
SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

1. È vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre degli edifici prospicienti pubbliche vie e piazze, panni o altri oggetti simili.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

ART. 24  
VIALI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
  - a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, cavalli e altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
  - b) recare qualsiasi ostacolo o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
  - c) passare sulle aiuole;
  - d) danneggiare o imbrattare i sedili, danneggiare siepi e alberi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
  - e) collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili;
  - f) abbandonare effetti e cose personali di qualsiasi genere, con particolare riferimento a quelle che possano costituire motivo di pericolo.
2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze dei centri abitati.

3. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 25  
VASCHE E FONTANE PUBBLICHE

1. È proibito gettare pietre, detriti e qualsiasi altro oggetto solido o sostanza liquida nelle fontane pubbliche, o utilizzare le stesse per lavare veicoli e attrezzi da lavoro.
2. È proibito utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per l'utilizzo in ambiti privati (annaffiatura giardini e orti, riempimento cisterne ecc.)
3. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e dell'obbligo di sospendere una determinata attività.

ART. 26  
EDIFICI E IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE

1. È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici, i manufatti, la segnaletica, gli impianti e simili, sia pubblici che privati.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

ART. 27  
ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI E INDUSTRIE

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o comunque un'attività rumorosa deve usare ogni cautela per evitare molestie o incomodi agli abitanti vicini.
2. Dal 1° settembre al 30 giugno, salvo speciale autorizzazione, nei centri abitati è vietato esercitare le attività indicate nel comma 1, tra le ore 20.30 e le ore 07.30 e tra le ore 13.00 e le ore 14.00.
3. Dal 01 luglio al 31 agosto, salvo speciale autorizzazione, nei centri abitati è vietato esercitare le attività indicate nel comma 1, tra le ore 20.00 e le ore 08.00 e tra le ore 13.00 e le ore 15.00.
4. Sono esclusi dal presente articolo i lavori di manutenzione della sede stradale regolarmente autorizzati.
5. Il Sindaco può disporre maggiori limitazioni se i rumori o i disturbi risultano molesti in altre ore.
6. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della cessazione immediata dell'attività rumorosa.

ART. 28  
RUMORI NELLE ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo alla quiete pubblica, salvo che i rumori siano causati da un'attività autorizzata e nel rispetto di quanto prescritto dall'autorizzazione stessa.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della cessazione immediata dell'attività rumorosa.

ART. 29  
DIVIETO DI SCHIAMAZZI NELLE VIE E PIAZZE

1. Di notte sono vietati gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di cessazione immediata dell'attività rumorosa.

ART. 30  
TELEVISORI, RADIO, VIDEOGIOCHI

1. Sia nei locali di vendita che negli esercizi pubblici, il funzionamento di televisori, apparecchi radio, juke-box, videogiochi, ecc. deve essere tale da non arrecare disturbo agli abitanti vicini.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di cessazione immediata dell'attività rumorosa.

CAPO VI – DETENZIONE DI ANIMALI

ART. 31  
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le disposizioni generali in materia di detenzione di animali si rimanda al Regolamento Comunale sui diritti degli animali.

CAPO VII - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 32  
USO DI FIAMMA LIBERA

1. Particolari precauzioni debbono essere adottate da coloro che usano fiamme libere per evitare qualsiasi danno a cose e persone.
2. Nei periodi in cui è consentita l'accensione di fuochi è fatto divieto di effettuare abbruciamenti senza averne dato preventiva comunicazione all'ufficio competente.
3. Nella comunicazione dovranno essere indicati il periodo durante il quale si intende procedere all'accensione del fuoco, il luogo in cui sarà acceso ed il nominativo dell'addetto al controllo.
4. È vietata l'accensione di fuochi nel periodo estivo, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.
5. Indipendentemente dal periodo a rischio di cui al comma 4, è vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento intenso. L'abbruciamento deve essere effettuato conformemente alle disposizioni stabilite dalle norme in materia.
6. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si rimanda alle specifiche norme in materia.
7. Alla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della cessazione immediata dell'attività.

ART. 33  
ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

1. Nell'ambito dell'abitato non è consentito, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.
2. È vietato gettare fiammiferi o altri oggetti accesi in qualsiasi luogo di pubblico passaggio.

3. La violazione del comma 2 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
4. Dalla violazione delle norme contenute nel comma 1 del presente articolo conseguono le sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di pubblica sicurezza.

ART. 34  
TETTI, CORNICIONI E CANALI DI GRONDA DEGLI EDIFICI

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da impedire caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua dai tetti e dai canali di gronda sul suolo pubblico.
3. L'agente accertatore intima al proprietario di provvedere entro un congruo termine agli adempimenti richiesti per la messa in sicurezza.
4. Qualora il proprietario non adempia entro il termine previsto del comma 3 del presente articolo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del compimento di una determinata attività.

ART. 35  
MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere immediatamente a un'adeguata segnalazione del guasto o della rottura.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.
3. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO VIII – NORME FINALI E SANZIONI

ART. 36  
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 37  
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

ART. 38  
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 39  
VIGILANZA E SANZIONI

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nella Legge 24.11.1981, n° 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

ART. 40  
SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO  
DEI LUOGHI

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di interrompere il comportamento sanzionato e nell'attivarsi al fine di riportare lo stato dei luoghi o delle cose a quello che era prima del compimento del comportamento sanzionato.
2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongano che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

ART. 41  
SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI COMPIERE DI UNA  
DETERMINATA ATTIVITÀ

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di compiere l'attività richiesta, la cui omissione ha portato alla violazione delle norme del presente regolamento.
2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongano che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di compiere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere ad adempiere.

ART. 42  
SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI SOSPENDERE UNA  
DETERMINATA ATTIVITÀ

1. La sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività consiste nell'obbligo da parte del trasgressore di sospendere l'attività che ha portato alla violazione delle norme del presente regolamento.
2. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongano che da una violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento.